

Codice A1816B

D.D. 4 dicembre 2025, n. 2443

R.D. 523/1904 - P.I. 7795 - Autorizzazione idraulica per lavori di "Completamento della sistemazione idraulica della sponda destra del torrente Vermenagna per la messa in sicurezza di Tetto Ghigo" nel comune di Roccavione (CN) Richiedente: Comune di Roccavione



ATTO DD 2443/A1816B/2025

DEL 04/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7795 - Autorizzazione idraulica per lavori di “Completamento della sistemazione idraulica della sponda destra del torrente Vermenagna per la messa in sicurezza di Tetto Ghigo” nel comune di Roccavione (CN)
Richiedente: Comune di Roccavione

Premesso che:

- in data 02/10/2025 con nota acquisita al prot. n. 43686/A1816B il Comune di Roccavione, con sede in Via S. Croce 2, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di completamento della sistemazione idraulica della sponda idrografica destra del torrente Vermenagna per la messa in sicurezza di Tetto Ghigo nel comune di Roccavione (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; in data 10/11/2025, con nota acquisita al prot. n. 49898/A1816B, il Comune di Roccavione, ha trasmesso la documentazione integrativa.

- con provvedimento DD 2398/A1816B/2023 del 19/09/2023, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo aveva rilasciato al richiedente Comune di Robilante (CN) l'autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica della sponda destra del torrente Vermenagna, a monte di Tetto Giulia, per la messa in sicurezza di Tetto Ghigo nei comuni di Robilante e Roccavione (CN) - Lotto 1 (Polizia Idraulica 7314); i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato come da dichiarazione del D.L. datata 08/08/2024;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Marco Galfrè, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo (file: *A_rel_generale_tecnica.pdf.p7m*; *B.1_relazione idrogeologico-idraulica.pdf.p7m*; *B.2_doc.fotografica.pdf.p7m*; *F.1_corografia.pdf.p7m*; *F.2_planimetrie di inquadramento.pdf.p7m*; *F.3_planimetrie SU PRGC.pdf.p7m*; *H.1_planimetrie di progetto.pdf.p7m*; *H.2 - Sezioni e profili.pdf.p7m*; *H.3 - Sovrapposizione.pdf.p7m*; *H.4 - planimetrie di cantiere.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento di completamento in questione, soggetto ad autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nel:

1. completamento della difesa idraulica principale, ossia il prolungamento della stessa fino a ridosso dell'opera di presa Italgen, con un rilevato in materiale sciolto protetto, sul lato prospiciente il corso d'acqua, da una scogliera in massi ciclopici;
2. movimentazione di materiale litoide (volumetria di 715 mc circa) prelevato dagli accumuli attualmente presenti lungo la sponda destra del Vermenagna;
3. rifacimento della fondazione di una porzione della scogliera esistente in destra nel tratto in cui sono state individuate le maggiori criticità tramite rilievo batimetrico.

- con nota prot. n. 45269/A1816B del 13/10/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro;

Il progetto FTE è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Roccavione n. 162 del 03/11/2025.

Preso atto che:

- è stata effettuata visita in sopralluogo in data 8/10/2025 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;

- a seguito delle risultanze del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere di difesa (completamento) in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna.

Si da atto che per le opere di difesa spondale in progetto, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte dell'Amministrazione Comunale autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;

- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Roccavione (CN) a realizzare i lavori di completamento della difesa spondale in destra idrografica del torrente Vermenagna, per la messa in sicurezza di Tetto Ghigo nel comune di Roccavione (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. l'opera di difesa dovrà essere risvoltata a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda e/o perfettamente raccordata al tratto esistente a monte;
- c. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- d. l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- e. la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- f. l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
- g. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- h. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;*
- j. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- k. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- m. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- n. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- o. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una

diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- p. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- q. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al succitato Settore;
- s. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- t. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- u. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
geol. Maria Grazia Gallo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba